

“CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2018, N. 28”

ARTICOLO 1 (Presentazione delle istanze)

1. I soggetti giuridici terzi, al fine di ottenere un contributo finanziario, debbono presentare a SCABEC S.p.A., apposita istanza. La domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata, da:

- a) dettagliata relazione illustrativa che evidenzia le finalità dell’iniziativa, il luogo, la data di inizio ed i tempi di esecuzione della stessa;
- b) preventivo di spesa e relativo cronoprogramma, nonché ammontare del contributo richiesto;
- c) copia dello statuto e/o atto costitutivo da cui si desuma il non perseguimento di fini di lucro, nonché dati fiscali del soggetto;
- d) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione in base a leggi regionali.

ARTICOLO 2 (Concessione dei contributi)

1. SCABEC S.p.A. procede alla concessione di contributi a terzi ed è competente e per l’eventuale liquidazione di un acconto per i beneficiari, nonché per i successivi adempimenti contabili; provvede, altresì, alla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento.

2. La Regione non assume responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di iniziative ed attività alle quali ha accordato contributi finanziari.

3. SCABEC S.p.A. valuta le domande di finanziamento di iniziative della Regione Campania nonché le domande di concessione di contributi provenienti da soggetti terzi che non perseguono scopo di lucro, tenuto conto:

- a) della valenza qualitativa delle iniziative;
- b) della meritevolezza dei soggetti titolari delle iniziative;
- c) delle ricadute sociali dei risultati conseguibili.

4. L’ammontare del contributo riconoscibile non può essere superiore, di regola, ad euro 100.000,00 (centomila), salva la valutazione di progetti particolarmente significativi per la ricaduta nel territorio di riferimento.

5. La concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6. Se il soggetto beneficiario intende proporre una rimodulazione del progetto finanziato che non comporta una variazione in aumento dell’importo massimo del contributo concesso, trasmette una motivata richiesta a SCABEC S.p.A.. La richiesta deve essere corredata da una relazione volta a comprovare la invarianza della complessiva valenza dell’iniziativa, ovvero le circostanze impreviste e imprevedibili che, a giudizio del beneficiario, comportino l’esigenza della rimodulazione.

ARTICOLO 3 (Liquidazione dei contributi)

1. Ai fini della liquidazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere a SCABEC S.p.A. entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, a pena di revoca del contributo concesso;

a) la relazione circa lo svolgimento dell’iniziativa realizzata, atta ad evidenziare la sostanziale corrispondenza dell’attuato rispetto al programmato, nonché le spese e le eventuali entrate generali, compresi i concorsi finanziari da parte di altri Enti, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) in relazione all’importo del contributo concesso, la documentazione idonea a dimostrare l’effettuazione delle spese, la loro tipologia e l’ammontare;

c) i dati personali e fiscali del beneficiario.

2. Le spese ammissibili devono essere parte integrante di uno stesso programma di attività e possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) spese di progettazione dell'attività;
- c) spese di organizzazione;
- d) spese di coordinamento e di direzione;
- e) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi dei servizi connessi;
- f) spese per studi, ricerche e pubblicazioni;
- g) spese per altri servizi;
- h) spese per lavori.

3. È fatta salva la possibilità di SCABEC S.p.A., di richiedere ulteriori elementi di documentazione delle spese attinenti il programma finanziato.

4. La liquidazione del contributo, ovvero della quota rimanente in caso di liquidazione di acconto, è effettuata a consuntivo previa acquisizione della documentazione di cui al comma 1, nel rispetto delle tipologie di cui al comma 2.

ARTICOLO 4 (Specifiche in merito alla erogazione di acconti e alla liquidazione)

1. L'erogazione dell'acconto, per i beneficiari diversi dagli enti pubblici, è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonea fideiussione di pari importo, secondo quanto richiesto dalla SCABEC S.p.A. in merito a forma, contenuto, durata e clausole della garanzia nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in quanto applicabile.

2. Lo svincolo della polizza fideiussoria avviene se ed in quanto sia liquidato il saldo.

3. SCABEC S.p.A. può, su istanza di parte, per iniziative finanziate ed avviate ma non ancora concluse, corrispondere un acconto nella misura massima del 50% del contributo concesso, nel rispetto dei commi 1 e 2.

ARTICOLO 5 (Attività di controllo)

1. La concessione dei contributi di cui al presente documento comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo conforme a quello programmato.

2. Le Direzioni Generali competenti per materia verificano, entro 30 giorni dalla richiesta ad opera della SCABEC S.p.A., detta conformità e possono anche svolgere attività di controllo durante le fasi attuative delle iniziative per le quali è stato deliberato l'intervento finanziario. Decorso il predetto termine la verifica di conformità si intenderà resa con esito positivo.

3. A tal fine, in sede di notifica della delibera di Giunta di concessione del contributo, i beneficiari devono impegnarsi a consentire ogni verifica, ispezione o controllo, da parte dei competenti uffici e si obbligano a realizzare le iniziative sovvenzionate in modo conforme a quello programmato.

ARTICOLO 6 (Revoca del contributo)

1. SCABEC S.p.A. procede alla revoca del contributo assegnato nei seguenti casi:

- a) realizzazione di una iniziativa difforme rispetto a quello programmato, fatta salva la facoltà di richiedere l'approvazione di necessarie ed opportune modifiche alla Direzione Generale competente per materia per fatti e/o atti sopravvenuti, imprevisti, e imprevedibili non imputabili al soggetto beneficiario;
- b) mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa ovvero presentazione in data successiva a quella stabilita all'articolo 3, comma 1;
- c) verificarsi di situazioni irregolari che, a seguito di accertamenti, comportino la revoca del contributo.

2. In caso di revoca, nessuna spesa potrà essere riconosciuta al soggetto beneficiario.

ARTICOLO 7 (Concessione contributi straordinari)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 29 della legge regionale n. 28 del 2018, che risultano particolarmente meritevoli o che si distinguono per il profilo istituzionale o per il contenuto strategico della proposta o per la particolare valenza, la Giunta regionale può deliberare contributi ed eventuali acconti anche in deroga al procedimento previsto dagli articoli 1, 2 e 4.

2. Nei casi di cui al comma 1, su impulso del Presidente della Giunta regionale la Direzione generale Politiche Culturali e Turismo, previa verifica della disponibilità finanziaria, e la Direzione generale competente per materia, previa quantificazione dell'importo dell'iniziativa, sottopongono alle

competenti determinazioni della Giunta regionale l'ammissione a contributo dell'iniziativa e la quantificazione del suo importo.

ARTICOLO 8 (Pubblicità e norme finali)

1. I soggetti che ricevono contributi da parte della Regione per la realizzazione di iniziative ed attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle anzidette iniziative che le stesse vengono realizzate con il sostegno economico della Regione Campania o che per le stesse è stata presentata alla Regione Campania istanza di contributo ai sensi della legge regionale n. 28 del 2018.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.